



**PRESIDIUM
DEBITORES**

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

La Transazione Fiscale Nel Concordato Minore

Corte Suprema di Cassazione
Sentenza n. 14555 del 16/05/2026

Relazione del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

La transazione fiscale nel concordato minore: news dalla Corte di cassazione

a cura del Comitato Scientifico

Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema di particolare rilevanza per i professionisti che assistono imprese minori, lavoratori autonomi, professionisti e, più in generale, soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento.

La pronuncia affronta e risolve un rilevante dubbio interpretativo: fino a che punto le regole del concordato preventivo possono essere applicate al concordato minore?

La risposta fornita dalla Suprema Corte è chiara e orientata alla semplificazione: la disciplina della transazione fiscale nel concordato minore è autonoma e non richiede il rispetto delle formalità previste per il concordato preventivo, tra cui l'obbligo, per l'Agenzia delle Entrate, di acquisire il preventivo parere conforme della Direzione Regionale ai fini dell'espressione del voto.

Il contesto della controversia

La vicenda trae origine dalla proposta di concordato minore presentata da un professionista la cui esposizione debitoria era costituita prevalentemente da debiti verso l'Erario. Come frequentemente accade in tali procedure, il piano prevedeva il pagamento parziale dei crediti tributari.

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate esprimeva tuttavia voto contrario, impedendo il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta.

Il debitore proponeva quindi reclamo, sostenendo l'invalidità del voto espresso dall'Ufficio locale in quanto formulato senza il preventivo "parere conforme" della Direzione Regionale, previsto dall'art. 88 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) nell'ambito della transazione fiscale nel concordato preventivo.

La Corte d'Appello di Campobasso accoglieva tale impostazione, ritenendo che il rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII rendesse applicabile al concordato minore anche la disciplina procedurale prevista dall'art. 88. Conseguentemente, il voto espresso dall'Agenzia delle Entrate veniva considerato inefficace e, in applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, il concordato era omologato.

Il ragionamento della Cassazione: autonomia e criterio di compatibilità

Investita della questione a seguito del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ribalta la decisione della Corte territoriale e propone una lettura sistematica della disciplina.

Il punto centrale della decisione riguarda l'interpretazione dell'art. 74, comma 4, CCII, secondo cui le norme sul concordato preventivo si applicano al concordato minore soltanto "per quanto non previsto" e "in quanto compatibili".

Proprio sul requisito della compatibilità la Corte costruisce il proprio ragionamento.

Secondo i giudici di legittimità, il concordato minore non rappresenta una mera versione ridotta del concordato preventivo, bensì un istituto dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, concepito dal legislatore come uno strumento caratterizzato da snellezza procedurale e rapidità operativa.

L'estensione automatica di procedure più complesse e articolate — come quelle previste dall'art. 88 CCII in materia di transazione fiscale — finirebbe per alterare la natura stessa dell'istituto, compromettendone l'efficacia.

La Corte osserva inoltre che il legislatore ha già predisposto, all'interno del concordato minore, uno specifico meccanismo semplificato per la gestione dei crediti tributari.

L'art. 76, comma 4, CCII prevede infatti un sistema diretto di interlocuzione tra l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e gli enti impositori ai fini della certificazione del debito, configurando una procedura alternativa e più snella rispetto a quella delineata dall'art. 88.

Un ruolo centrale è inoltre attribuito alla relazione particolareggiata dell'OCC, chiamata a verificare e attestare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, anche con riferimento ai crediti erariali.

Tale valutazione costituisce il presupposto essenziale per l'eventuale omologazione forzosa (cram down) prevista dall'art. 80, comma 3, CCII e svolge una funzione analoga a quella attribuita all'attestazione del professionista indipendente nel concordato preventivo.

In sostanza, secondo la Cassazione, nel concordato minore esiste già una disciplina specifica e completa per il trattamento del debito fiscale; non sussiste quindi alcuna lacuna normativa che renda necessario il ricorso alla disciplina del concordato preventivo e, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 88 risulta incompatibile con la struttura e la finalità dell'istituto.

Il principio di diritto

La Suprema Corte ha sintetizzato il proprio percorso argomentativo nel seguente principio di diritto:

«Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, l'omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. cram down) non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, procedura che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, CCII, l'applicazione delle diverse (più rigide) modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, del medesimo Codice, che prevede il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale.»

Le implicazioni operative per i professionisti

Le conseguenze pratiche della pronuncia sono immediate e di particolare interesse:

1. Maggiore certezza e semplificazione procedurale

Non è necessario strutturare il piano di concordato minore come una formale proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII per prevedere la falcidia dei debiti tributari. Il trattamento dei crediti erariali costituisce parte integrante del piano e segue la disciplina ordinaria del concordato minore.

2. Piena validità del voto della Direzione Provinciale

Il voto espresso dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate deve considerarsi pienamente valido ed efficace senza necessità di acquisire il preventivo parere conforme della Direzione Regionale. Ciò consente di ridurre tempi e adempimenti burocratici.

3. Rafforzamento del ruolo dell'OCC

La relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi assume una funzione ancora più centrale, soprattutto nella valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Su tale base il Tribunale potrà eventualmente procedere all'omologazione in cram down, superando il dissenso dell'Amministrazione finanziaria.

Considerazioni conclusive

Con questa pronuncia la Cassazione rafforza l'identità del concordato minore quale istituto autonomo e distinto dal concordato preventivo, preservandone la natura di strumento semplificato e rapido per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento.

La decisione evita il rischio di un'estensione indiscriminata di formalità e adempimenti propri delle procedure maggiori, che avrebbero finito per appesantire e rallentare un istituto pensato per offrire soluzioni più agili.

Per i professionisti del settore si tratta di un chiarimento interpretativo significativo, destinato a incidere concretamente sulla predisposizione delle future proposte di concordato minore e sulla gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

**Il Comitato Scientifico
Presidium Debitores**